



Data 13 APR. 2016 Protocollo N° 144645 / Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
Applicabilità art. 13 al rinnovo concessioni valli da pesca ai sensi dell’art. 22 della L.R. 19/1998.

Alla Sezione regionale Caccia e Pesca

Città Metropolitana di Venezia

Settore Politiche Ambientali

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Provincia di Padova - Servizio Ecologia

provincia.padova@cert.ip-veneto.net

Provincia di Verona – Settore Ambiente

ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

Provincia di Treviso – Ufficio VIA

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Provincia Vicenza - Servizio VIA VINCA Risorse Naturali

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Provincia di Rovigo – Area Ambiente

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Provincia Belluno – Settore Ambiente e Territorio

ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

Facendo seguito a quanto emerso nel corso dell’incontro convocato in data 1 aprile 2016 dalla scrivente struttura per un approfondimento con la Sezione regionale Caccia e Pesca, le Province e la Città Metropolitana di Venezia in ordine all’applicabilità dell’art. 13 ai rinnovi di concessioni delle valli da pesca ai sensi dell’art. 22 della L.R. 19/1998, si rappresenta quanto segue.

Per un corretto inquadramento della questione appare opportuno partire dall’analisi delle definizioni riportate dalla normativa in materia di VIA a livello comunitario, statale e regionale per definire il campo di applicazione per quanto concerne l’attività di allevamento in acqua, evidenziando in particolare quanto segue:

- la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/54/UE, demanda agli stati membri l’opportunità di stabilire la necessità di una valutazione per i progetti di cui all’allegato II della direttiva, tra i quali risulta compresa al punto 1 lett. f) la voce “*Intensive fish farming*”, nella versione italiana tradotta “*piscicoltura intensiva*”;
- lo Stato italiano ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della direttiva comunitaria stabilendo l’obbligo di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per gli interventi di cui al p.to 1 lett. e) dell’Allegato IV al D.Lgs. 152/2006 relativi a “*piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari*”;
- la normativa regionale, pur introducendo all’art. 13 l’obbligo di valutazione ambientale per tutte le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di

Dipartimento Ambiente

Calle Priuli, Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792143-2186 – Fax 041/2793940

dip.ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 7K9BPA



applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, per quanto concerne il campo di applicazione della norma, non introduce variazioni rispetto alla normativa statale, riprendendo pedissequamente al punto 1 lett. e) dell'allegato A2 della L.R. 4/2016, la definizione "*piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari*", prevista dalla normativa nazionale.

Ciò premesso, pur considerato che le definizioni della normativa italiana e della normativa regionale riportano genericamente il termine piscicoltura, da una lettura comparata della normativa nazionale e comunitaria appare ragionevole supporre che gli allevamenti ittici estensivi, e tanto più le cosiddette valli da pesca tradizionali, non possano essere assimilate alle attività di piscicoltura intensiva per le quali il legislatore comunitario ha demandato agli stati membri l'opportunità di valutare l'obbligo di una specifica procedura valutativa (in Italia declinata come obbligo di *screening* VIA per le attività individuate col il termine generico di piscicoltura) e che pertanto il rinnovo delle concessioni ai sensi dell'art. 22 della L.R. 19/1998 non risulti soggetto a quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 4/2016.

Tale interpretazione risulta suffragata dalle definizioni riportate nella DGR n. 1525 del 31/07/2012 recante le "*Linee guida regionali per l'applicazione al settore della piscicoltura del decreto del ministero della Salute del 3 agosto 2011*", che connotano gli impianti ittici estensivi e le valli da pesca tradizionali, come pratiche di allevamento estensivo effettuate in bacini naturali o seminaturali, senza fornitura di alimenti o farmaci da parte dell'uomo, possibili solo nei limiti delle capacità dell'ecosistema di sostenere il carico di animali.

Si evidenzia che tali attività presentano impatti ambientali evidentemente non assimilabili per tipologia ed entità a quelli connessi con un'attività di allevamento intensivo, che si caratterizza per l'elevata alta densità di individui allevati in ambienti artificiali, la fornitura di cibo da parte dell'uomo e la somministrazione di farmaci, con conseguente sversamento nell'ambiente di ingenti quantità di sostanze antropiche (e non solo) potenzialmente inquinanti per l'ambiente idrico e per l'ecosistema acquatico interessato.

Nel caso in cui nel medesimo sito siano presenti diverse tipologie di allevamento, come ad esempio nel caso di impianti di piscicoltura intensiva localizzati all'interno di valli da pesca, gestiti dai medesimi soggetti titolari di concessione, si ritiene che debba essere considerato quale parametro per la determinazione della necessità di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA la sola superficie complessiva dedicata alla attività di piscicoltura intensiva.

Sulla scorta delle valutazioni sopra effettuate, considerato che la norma definisce puntualmente la tipologia di allevamento soggetta ad obbligo di procedura di verifica a VIA (la sola piscicoltura), non appaiono soggette alla procedura di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, e conseguentemente alle previsioni dell'art. 13 della L.R. 4/2016, altre attività di acquacoltura, quali ad esempio la molluschicoltura o la venericoltura non espressamente menzionate né dalla normativa comunitaria, né da quella statale e regionale.

Quanto sopra fatto salvo l'obbligo di procedura per il rinnovo di eventuali concessioni di derivazione idrauliche, eccedenti i limiti di cui al punto 7 lett. d) dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/2006, a servizio di qualsivoglia attività di acquacoltura.

Distinti saluti.

Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative
Dott. Luigi Masia

Il Dirigente del Settore VIA
Dott.ssa Gisella Penna

Dott. Cristiano Florian – tel.: 041/ 2792076
cristiano.florian@regione.veneto.it

C:\...1\veneziam\condivisione\UC-VIA\ImpAmb4\L R n. 4-2016\Nota modalità applicative transitorio.doc

IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Benassi